

Imponibile contributivo - Anno 2020

Con la circ. **29.1.2020 n. 9**, l'INPS ha aggiornato al 2020 i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni previdenziali per i lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

In particolare, **con decorrenza 1.1.2020**, il minimale di retribuzione per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a **48,98 euro** su base giornaliera, mentre il minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali è fissato nella misura di 27,21 euro giornalieri.

Invece, il nuovo massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. **2** co. 18 della **L. 335/95**, per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari a **103.055,00 euro**.

Infine, l'Istituto previdenziale indica il nuovo limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (515,58 euro per il 2020), risultando pertanto pari a una retribuzione settimanale di 206,23 euro.

Cassazione: videosorveglianza – accordo sindacale o autorizzazione ITL

Con **sentenza n.1733 del 17 gennaio 2020**, la Corte di Cassazione penale ha ricordato, in conformità con le proprie decisioni n. 22148/2017 e 38882/2018, che il consenso espresso dai singoli lavoratori non esime dalla responsabilità penale il datore di lavoro che abbia impiantato sistemi di video sorveglianza nella propria azienda senza alcun accordo sindacale, o, in alternativa, senza l'autorizzazione dell'Ispettorato territoriale del Lavoro.

L'esclusione della deroga trova la sua ragion d'essere nel fatto che i lavoratori sono la parte debole del rapporto e, quindi, sia la procedura pattizia che quella amministrativa hanno la specifica funzione di sottrarre gli stessi da una sudditanza psicologica che può riflettersi sia sulle assunzioni che sullo svolgimento dei singoli rapporti.

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari - Retribuzioni convenzionali per il 2020 (circ. INAIL 29.1.2020 n. 3)

L'INAIL, con la **circ. 29.1.2020 n. 3**, ha fornito indicazioni operative e chiarimenti riguardo alle modalità di calcolo del premio assicurativo dovuto per i lavoratori subordinati operanti all'estero, nello specifico in un Paese extracomunitario con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

A decorrere dall'1.1.2020 e fino al 31.12.2020, il calcolo del premio è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate con il **DM 11.12.2019** del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Nello specifico, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale (vale a dire il trattamento economico mensile previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria diviso per 12).

Riduzione dei premi per le imprese artigiane - Anno 2019

Con **decreto 7 novembre 2019** (pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro in data 23 gennaio 2020), il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, in tema di riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilisce che la riduzione spettante alle imprese artigiane ex art. 1, comma 780 e 781, lett. b) della L. n. 296/2006 per l'**anno 2019** è in misura **pari al 7,38%** del premio dovuto.

La finanziaria 2007, con riferimento alla gestione artigianato, ha introdotto una riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 1, commi 779 - 781, L. n. 296/2006). La riduzione è riconosciuta alle imprese che non abbiano denunciato infortuni nell'ultimo biennio e che attuino piani pluriennali di prevenzione al fine di incrementare i livelli di sicurezza dei lavoratori.

Con la **determinazione n. 288/2019**, l'Inail ha fissato la percentuale di riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2017/2018, da applicarsi in sede di **regolazione 2019**, in misura **pari al 7,38%** dell'importo del premio assicurativo dovuto per il 2019.

In seguito, il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, con il decreto in esame, prescrive che la riduzione spettante alle imprese artigiane ex art. 1, comma 780 e 781, lett. b) della L. n. 296/2006 per l'anno 2019 è stabilita in misura pari al 7,38% del premio dovuto.

L'INAIL provvede ad effettuare la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissione al beneficio da parte delle imprese.

STUDIO ANSELMi